



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

ORIGINALE

**ORDINANZA DEL 2° Settore - Polizia Municipale, Servizi Demografici, Protezione Civile, Attività Produttive**  
**N. 481 DEL 18/08/2023**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA DISCIPLINA DELLA VENDITA E DEL CONSUMO DI ALCOLICI/SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NELLE AREE PUBBLICHE, APERTE AL PUBBLICO E SOGGETTE AD USO PUBBLICO NELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRESA TRA VIA PORTA PALERMO, VIA VITTORIO AMODEO, PIAZZA UMBERTO I, VIA MAZZINI, PIAZZA DUOMO, VIA BELVEDERE PRINCIPE DI PIEMONTE, VIA CIRCONVALLAZIONE CASTELLO, VIA GARIBALDI, VIA ENRICO IANNELLI E AREE LIMITROFE. PERIODO 1 E 2 SETTEMBRE 2023.**

*“Il responsabile del procedimento arch. Anna Salmeri, sottopone al Sindaco la seguente proposta di ordinanza, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni”.*

### **CONSIDERATO CHE:**

- per il periodo 1 - 2 Settembre 2023 è previsto, per la manifestazione “Carnevale Estivo 2023”, un notevole afflusso di persone nell'area del territorio comunale compresa tra via Porta Palermo, Via Vittorio Amedeo, Piazza Umberto I, Via Mazzini, Piazza Duomo, Via Belvedere Principe di Piemonte, Via Circonvallazione Castello, Via Garibaldi, Via Enrico Iannelli e aree limitrofe;
- il previsto afflusso di persone determinerà una rilevante frequentazione dei locali pubblici da parte di avventori ed una presenza diffusa di pubblico su strade e piazze con un conseguente presumibile notevole consumo di bevande;
- l'abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere, con pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, oltre che a rappresentare un fenomeno di degrado e di grave oltraggio al decoro urbano;
- tale fenomeno desta particolare allarme, nonché grave pregiudizio per la pubblica incolumità in quanto può mettere a rischio la salute ed essere di ostacolo alle condizioni di sicurezza di tutti gli avventori, per cui si rende assolutamente necessario impedirne in tale periodo la somministrazione ed il consumo;
- in particolare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche è spesso causa del verificarsi di episodi di degrado e di violazione delle regole, anche minime, di rispetto dell'ambiente e del contesto urbano e di turbamento della pubblica quiete.



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

**RITENUTO** urgente ed inderogabile prevenire possibili e concrete occasioni di atti che possano recare danno, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e permettere un ordinato e civile svolgimento delle attività che prevedono il coinvolgimento di molteplici persone, nonché atti di violenza o vandalici in conseguenza dell'abuso di alcol o dell'abbandono di contenitori in vetro o lattina e porre in essere, dunque, azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e garantire l'ordine pubblico.

**RILEVATA** la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti *in loco* e per coloro che frequentano le predette aree pubbliche, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- adottare, pertanto, per le summenzionate ragioni di pubblico interesse, tutti i provvedimenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare la descritta situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché di grave incuria e degrado del territorio;
- che per le motivazioni sopra descritte sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento urgente e cautelare.

**VISTI:**

- il vigente Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- il Decreto Legislativo 267/2000 ed in particolare l'art. 50;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

**ORDINA**

Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione, nell'area del territorio comunale compresa tra via Porta Palermo, Via Vittorio Amedeo, Piazza Umberto I, Via Mazzini, Piazza Duomo, Via Belvedere Principe di Piemonte, Via Circonvallazione Castello, Via Garibaldi, Via Enrico Iannelli e aree limitrofe, dalle ore 18,00 di giorno 1 Settembre 2023 alle ore 06,00 di giorno 2 Settembre 2023 e dalle ore 18,00 di giorno 2 Settembre 2023 alle ore 06,00 di giorno 3 Settembre 2023:

1. **il divieto assoluto di vendere per asporto**, anche tramite distributori automatici, nonché somministrare, bevande in bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette ad uso pubblico del territorio comunale compresa tra via Porta Palermo, Via Vittorio Amedeo, Piazza Umberto I, Via Mazzini, Piazza Duomo, Via Belvedere Principe di Piemonte, Via Circonvallazione Castello, Via Garibaldi, Via Enrico Iannelli e aree limitrofe, dalle ore 18,00 di giorno 1 Settembre 2023 alle ore 06,00 di giorno 2 Settembre 2023 e dalle ore 18,00 di giorno 2 Settembre 2023 alle ore 06,00 di giorno 3 Settembre 2023. **La vendita e la somministrazione da parte di tutti gli esercenti potrà avvenire unicamente in bicchieri monouso biodegradabili ai sensi della normativa comunitaria UNI EN 13432.** Tale divieto non trova applicazione quando la vendita o la somministrazione con la conseguente consumazione avvenga all'interno del locale o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico, con tavolini, sedie, dehors e altre strutture autorizzate.

Gli esercenti ai quali si estende il divieto, oggetto del presente atto, sono i seguenti:

- attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma itinerante;
- circoli privati;



# CITTÀ DI TERMINI IMERESE

## *Provincia di Palermo*

- attività artigianali;
  - attività di commercio;
  - distributori automatici.
2. **il divieto assoluto di consumare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro e lattine** nelle aree pubbliche suddette e nei giorni e orari descritti di cui al punto 1;
  3. Ai fini dell'applicazione della presente Ordinanza, sono ritenuti responsabili in concorso, ai sensi dell'articolo 5 della L. 689/81, coloro che commettono la violazione, nonché i responsabili dei relativi esercizi commerciali e/o di somministrazione.
  4. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni e restrizioni previste da ogni norma di legge speciale in materia, tutela di Aree protette.

L'inottemperanza a detti provvedimenti inibitori comporterà la trasmissione degli atti al SUAP e la revoca per anni uno della licenza di esercizio dell'attività.

Ai sensi dell'articolo 20 della L. 689/81, con ordinanza ingiunzione sarà disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto - sempre che le cose suddette appartengano all'esercizio commerciale o di somministrazione che realizza l'evento, o al suo titolare, qualora la ditta interessata non abbia ottemperato nei termini di legge al pagamento della ingiunzione di pagamento e alla esecuzione delle sanzioni accessorie

### **AVVERTE**

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 oltre al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge n.689/81.

Ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.

All'atto della contestazione della violazione qualora il trasgressore, invitato a conferire l'oggetto della violazione negli appositi contenitori per lo smaltimento non aderisca alla richiesta, si darà luogo al sequestro dell'oggetto dopo averlo privato del liquido in esso contenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/81.

**DISPONE** la trasmissione del presente provvedimento:

- alla Prefettura di Palermo;
- al Comando della Polizia Municipale di Termini Imerese;
- al Commissariato di P.S. di Termini Imerese;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Termini Imerese;
- al Gruppo Compagnia della Guardia di Finanza di Termini Imerese;

**DISPONE INOLTRE** di dare massima diffusione ed informazione alla cittadinanza ed agli interessati tutti del contenuto del presente provvedimento anche con la pubblicazione sul sito web dell'Ente.

**AVVERSO** la presente Ordinanza è ammesso ricorso:



# **CITTÀ DI TERMINI IMERESE**

## *Provincia di Palermo*

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n.1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Regione Sicilia.

Il Responsabile dell'Istruttoria: Arch. Anna Salmeri

Il Sindaco  
TERRANOVA MARIA / Namirial  
S.p.A./02046570426